

INDICAZIONI RICORSO ALLA C.R.G. **(Commissione Regionale Giudicante)**

TERMINI PRESENTAZIONE (art. 20.1 e 20.4 R.G.S.)

- deve essere presentato entro il terzo giorno successivo alla data del Comunicato Ufficiale contenente la delibera o il provvedimento
- se il terzo giorno è festivo il termine è spostato al primo giorno non festivo utile
- la controparte può far pervenire controdeduzioni entro secondo giorno successivo alla data di ricezione del ricorso di appello

Al di fuori di questi termini il ricorso di appello viene dichiarato inammissibile

MODALITA' DI PRESENTAZIONE (art. 68 e 69 R.G.S.)

- il ricorso di appello va presentato adeguatamente motivato, spiegando le ragioni del ricorso e le eventuali prove che si intendono addurre a proprio favore
- il ricorso di appello deve essere firmato dal Presidente della società (o da socio appositamente delegato dal Presidente, con delega allegata al ricorso) con FIRMA AUTOGRAFA (no solo cognome e nome stampati)
- in caso di ricorso di appello avverso risultato gara o delibera su risultato gara copia del ricorso di appello andrà inviato alla società avversaria
- deve essere inviato alla C.R.G. o al proprio Comitato (che dovrà immediatamente inoltrare alla C.R.G.) ed eventualmente alla società avversaria in uno dei seguenti modi:
 - consegnato direttamente (se copia alla società avversaria occorre farsi firmare ricevuta)
 - spedito per raccomandata (se alla società avversaria copia della ricevuta della raccomandata va allegata al ricorso alla C.R.G.)
 - inviato con email o pec (se alla società avversaria purché inviata all'indirizzo depositato presso il Comitato)
- allegando la prevista tassa reclamo (o versandola presso il proprio Comitato)

In carenza di una delle suddette modalità il ricorso di appello viene dichiarato inammissibile, salvo nel caso di mancato versamento della tassa reclamo, per la quale la C.R.G. fisserà un termine entro il quale provvedere

RICORSO DI APPELLO NON AMMESSO PER (art. 20.2 R.G.S.):

- squalifiche avverso tesserati di 1 o 2 giornate o sino a 15 giorni
- ammende a società pari al doppio del minimo annualmente previsto (per 2022/23 pari a euro 10,00 per attività giovanile ed euro 20,00 per attività adulti)

Se presentato per uno dei suddetti motivi il ricorso di appello viene dichiarato inammissibile

CHI PUO' PRESENTARE I RICORSI DI APPELLO (art. 21 e 22 R.G.S.)

- per ricorsi di appello avverso delibera su risultati gare: le società che hanno preso parte alla gara
- per ricorsi di appello avverso sanzioni a carico di società: la società interessata
- per ricorsi di appello avverso provvedimenti disciplinari: la società di appartenenza o il tesserato in proprio
- a nome della società sportiva può essere presentato solo dal legale rappresentante della stessa (Presidente o uno dei Vicepresidenti)
- a nome della società sportiva può essere presentato anche da un socio appositamente delegato purché sia stato delegato con atto firmato dal legale rappresentante della società, copia del quale va allegato al ricorso di appello

Se presentato da società non avente diritto o da persona diversa il ricorso di appello viene dichiarato inammissibile

N.B. 1 – la tassa reclamo è di euro 100,00 ("Tasse reclamo e Limiti ammende" su Sport in Regola 2022/23 pag. 160)

N.B. 2 - se un ricorso è dichiarato inammissibile la tassa reclamo viene incamerata (art. 24 R.G.S. di Sport in Regola 2022/23)

inviare ricorso a: giustiziasportiva@csipiemonte.net